



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici  
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal  
Systems: Society, Environment, Cultures



## ANNALI 2016 – ANNO IV (ESTRATTO)

FERDINANDO PARENTE

Diritti umani e trattamento del migrante



## **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Bruno Notarnicola

## **COORDINATORE DELLA COLLANA**

Francesco Mastroberti

## **COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO**

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,  
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Stefano Vinci

## **COMITATO SCIENTIFICO**

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,  
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe  
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco  
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando  
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,  
Nicola Triggiani, Umberto Violante

## **COMITATO REDAZIONALE**

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco,  
Maria Rosaria Piccinni, Adriana Schiedi

---

### **Redazione:**

Prof. Francesco Mastroberti  
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy  
E-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)  
Telefono: + 39 099 372382  
Fax: + 39 099 7340595  
<http://www.annalidipartimentojonico.org>



Ferdinando Parente

DIRITTI UMANI E TRATTAMENTO DEL MIGRANTE\*

ABSTRACT	
Il saggio affronta con approccio scientifico la tesi dell'incostituzionalità dell'art. 16 disp. prel. c.c., in materia di "condizione di reciprocità", alla luce del rinnovato panorama legislativo nazionale e sovranazionale, che ha dato attuazione ai principi di uguaglianza, non discriminazione e parità di trattamento che permeano l'intero apparato normativo. Difatti, nella riflessione contemporanea, è consolidata la tendenza all'armonizzazione del tessuto sociale e giuridico, che comporta la piena integrazione dell'immigrato. Sul punto, è decisivo l'argomento che ciascun uomo è dotato di una propria dignità, in forza della sua appartenenza al genere umano.	The essay deals with scientific approach the thesis of the unconstitutionality of the art. 16 of preliminary dispositions to Italian civil code in matters of "condition of reciprocity", in the light of the renewed national and supranational normative scenario which gave effect to the principles of equality, non-discrimination and equal treatment, which permeate the entire modern regulatory system. In fact, in contemporary reflection, it has consolidated the tendency to the harmonization of social and juridical fabric, which entails the full integration of immigrants. On this point, it is decisive the argument that each man has his own dignity, by virtue of his membership in the human race.
<b>Integrazione – condizione di reciprocità – trattamento del migrante</b>	<b>Integration – condition of reciprocity – treatment of the immigrant</b>

SOMMARIO: 1. Le migrazioni quale fenomeno remoto nella storia dell'umanità. Il dovere dello Stato di rispettare le differenze etniche e culturali tra le persone. – 2. La condizione giuridica dello straniero: i diritti di libertà e la condizione di reciprocità. – 3. La tensione all'uguaglianza tra gli stranieri soggiornanti e i cittadini. Il testo unico sull'immigrazione. – 4. La regolarità della posizione di soggiornante. – 5. I provvedimenti di allontanamento e limitativi della libertà personale. – 6. La mancata abrogazione espressa della condizione di reciprocità e la tesi dell'abrogazione tacita. – 7. La riduzione della portata del parametro della reciprocità nell'evoluzione delle fonti sovranazionali. Il dovere dello Stato di garantire l'effettiva partecipazione dei migranti alla vita della nazione.

---

\* Il saggio rielabora il testo in lingua inglese della relazione alla 16<sup>th</sup> *International Conference on Human Rights, Josefow – Warsaw (Poland)*, 6 June, 2016.

Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Le migrazioni hanno fortemente segnato la vita dell'uomo fin dall'antichità. In alcuni libri del Vecchio Testamento (il libro di Ruth; il libro dell'Esodo), ad esempio, si narra della migrazione di Abram dalla terra di Ur dei Caldei al territorio fertile della Mezzaluna; di una migrazione da Betlemme a Moab, quale episodio arcaico all'origine della stirpe di Jesse; ancora, di un popolo discendente da Abramo, migrato ai confini dell'Egitto in occasione di una grave carestia. Il fenomeno migratorio, quindi, ha origini remote nella storia dell'umanità<sup>1</sup>.

Nelle società democratiche, fondate su principi partecipativi, il comune sentire delle comunità assegna allo Stato il dovere di rispettare le differenze etniche e culturali tra le persone che vivono all'interno dell'ordinamento, nel tentativo di valorizzare le diversità in funzione del *bene comune*<sup>2</sup>.

L'impostazione ha fondamento nella dignità della persona, nei diritti umani universali e nell'obbligo sociale di solidarietà, che rendono eticamente doverosa la protezione dell'identità dello straniero e delle minoranze<sup>3</sup>.

La traduzione di questo impegno in norme vincolanti delinea la misura della maturità dello Stato e della sua capacità di promuovere la convivenza pacifica nell'ambito dei suoi confini<sup>4</sup>.

2. Sul piano storico, il codice civile italiano del 1865, in contrapposizione ideologica con il codice napoleonico del 1804, adottò il principio della completa equiparazione dello straniero al cittadino, senza accogliere la proposta di subordinare la condizione dello straniero al vincolo della residenza in Italia<sup>5</sup>.

Attualmente, nel disciplinare il complesso fenomeno, la Carta costituzionale italiana dispone che la condizione giuridica dello straniero «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali» (art. 10, comma 2, cost.)<sup>6</sup>.

Per effetto della configurazione dei diritti di libertà (art. 13 ss. cost.) come limite alla «funzione sovrana del potere legislativo», nei confronti del cittadino e dello straniero, i principi della Costituzione italiana non costituiscono espressione di una «legalità superiore a quella della legge ordinaria», ma assurgono a principi fondamentali, che non possono essere sovvertiti nel loro nucleo essenziale «nemmeno con il procedimento di revisione costituzionale» (art. 138 cost.)<sup>7</sup>. Difatti, essi

---

<sup>1</sup> Pichierri, 2016, 288.

<sup>2</sup> Giovanni Paolo II, 1994, 170.

<sup>3</sup> Giovanni Paolo II, 1994.

<sup>4</sup> Giovanni Paolo II, 1994, 171.

<sup>5</sup> Giardina, 1978, 25.

<sup>6</sup> Parente, 2012, 73; Mazzoni, in Bessone (a cura di), 2009, 109; Stanzione, in Cendon (a cura di), 2009, 488; La Torre, 2009, 339 ss.

<sup>7</sup> Cfr. Tucci e Di Muro, 2003, 180-181. Sull'intangibilità dei diritti fondamentali, cfr. C. Cost., 29.12.1988 n. 1146, *Foro it.*, 1989, I, c. 609; Rodotà, 1997, 97 ss.; Baldassarre, 1989, 17. Sul rispetto dei diritti inviolabili, negli altri ordinamenti giuridici contemporanei, cfr. Gozzi, 1999, 197; Ferrajoli, 2001, 298 ss.

appartengono «all'essenza dei valori supremi dai quali traggono legittimazione la Costituzione» e l'intero «ordinamento giuridico»<sup>8</sup>.

Nel vigente ordinamento italiano, tuttavia, la tutela dello straniero può trovare limitazioni nell'art. 16 disp. prel. c.c.<sup>9</sup>, che ammette lo straniero al godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino, «a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali»<sup>10</sup>.

3. In realtà, l'ambito di applicazione della condizione di reciprocità, circoscritto al godimento dei diritti civili, da parte dello straniero, appare ridimensionato dai valori dell'ordinamento repubblicano<sup>11</sup> e sembra perdere rilevanza nel testo unico sull'immigrazione (d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)<sup>12</sup>, che, per effetto di modifiche diacroniche (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), ha esteso il beneficio dell'esonero dall'accertamento della condizione di reciprocità, in origine riservato ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o destinatari di permesso di soggiorno per

---

<sup>8</sup> Cfr. G. Tucci e A. Di Muro, 2003.

<sup>9</sup> Parente, 2012, 74; Perlingieri, 2005, 89; Parente, 2008, 1115.

<sup>10</sup> Parente, 2008, 1115; Santoro-Passarelli, 2002, 24. Sul principio di reciprocità, nell'ordinamento italiano, cfr. Cianci, 2007; Calò, 1994; Stanzone, 2009, 488-489.

<sup>11</sup> Cfr. Parente, 2012, 74. Taluni Autori (Barile, 1984, 32-34; Cassese, 1975, 512-515; La Pergola, 1961, 32-34) prospettano la tesi dell'abrogazione tacita dell'art. 16 disp. prel. c.c., ad opera dell'art. 10 cost., atteso che le norme internazionali, generali e pattizie, a cui deve conformarsi la legge sulla condizione giuridica dello straniero, non contemplano la clausola di reciprocità, né i lavori preparatori della costituzione lasciano desumere l'intenzione dei costituenti di eliminare la condizione di reciprocità. In particolare, Cassese (1975, 514) sostiene che la condizione di reciprocità è stata eliminata, ma l'art. 10 cost. non vieta al legislatore ordinario di includerla nelle leggi di autorizzazione alla ratifica di specifici trattati internazionali, qualora ciò sia ritenuto ragionevole; e pure Giardina (1978, 38) rileva che, in materia di diritti fondamentali della persona, l'art. 2 cost. esclude una qualche distinzione di trattamento tra cittadini e stranieri, anche se basata sul criterio della reciprocità. Un diverso orientamento (Pace, 1990, 145) ritiene che la clausola di reciprocità sia conforme all'art. 10, comma 2, cost., che si limita a modellare la disciplina del trattamento dello straniero alla legge ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di diritto internazionale. In senso conforme, cfr. Focarelli, 1989, 825 ss. La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. 10.2.1993 n. 1681, in Di Francia, 2006, 7). Sul punto, T. Monza, 8.5.1998, *Danno e resp.*, 1998, 927, ha stabilito: «i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione a tutti indistintamente gli esseri umani non sono soggetti alla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Tale condizione è, peraltro, soddisfatta tutte le volte in cui dall'esame della legislazione dello Stato di appartenenza dello straniero che invochi giustizia in Italia emerge che questa accordi al cittadino italiano, senza discriminazioni, adeguata protezione e tutela del diritto azionato, mediante il riconoscimento anche in suo favore dell'operatività di istituti giuridici di carattere sostanziale, simili a quelli esistenti nel nostro ordinamento, senza che sia necessario riscontrare un'assoluta sovrapposizione delle forme giuridiche poste in concreto a presidio della posizione così riconosciuta». Cfr. Campeis e De Paoli, 2001, 192 ss; Campiglio, 2001, 45 ss.; Di Raimo, 1990, 652 ss.

<sup>12</sup> Sulla riforma della normativa in materia di immigrazione, cfr. Parente, 2008, 1117; Costanzo, Mordegli e Trucco (a cura di), 2008; Nascimbene (a cura di), 2004; Corsi, 2001; D'Auria, 2000, 764 ss.; Di Maio, Proto e Longarzia, 2000; Martellone, 2000; De Vincentis (a cura di), 1999; Miele, 1999; Sonetti, 1998, 137 ss; Memmo, 1998, 941 ss.; Nascimbene, 1998a, 421 ss.; Nascimbene, 1998b, 1 ss.

motivi di lavoro, agli stranieri muniti di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, umanitari e di studio<sup>13</sup>.

La tensione all'eguaglianza sostanziale tra gli stranieri regolarmente soggiornanti e i cittadini si può agevolmente cogliere dall'art. 3, comma 5, T.U., che assegna a regioni, province e comuni il compito di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze e dotazioni di bilancio, i provvedimenti finalizzati a perseguire l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione dei diritti riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti l'alloggio, la lingua e l'integrazione. Le molteplici misure d'intervento, soprattutto in ambito socio-assistenziale (edilizia residenziale pubblica e agevolata, attività culturali, sostegno per il diritto allo studio, interventi per i servizi pubblici e per l'accesso alle pubbliche amministrazioni), devono essere adottate dai pubblici poteri più vicini ai soggetti destinatari delle misure, in conformità ai criteri di sussidiarietà e di adeguatezza previsti dall'art. 118 cost.<sup>14</sup>

Malgrado questa tensione, molte norme contenute nel testo unico sono fortemente connotate da parametri che rendono difficile l'effettività del diritto alla parità di trattamento tra il cittadino e lo straniero: ad esempio, le norme sulla repressione dei comportamenti razzisti e xenofobi nei rapporti interprivati (art. 43 e 44 T.U.); le disposizioni di principio previste dall'art. 42 T.U., in materia di azioni informative e culturali e di promozione dell'intermediazione culturale e dell'associazionismo straniero<sup>15</sup>.

4. In realtà, la titolarità dei diritti che la legge assicura allo straniero è subordinata alla regolarità della posizione di soggiornante. Il permesso di soggiorno, infatti, da un lato, legittima lo straniero a stazionare nel territorio dello Stato in condizione non precaria, per specifiche finalità e per periodi predeterminati; dall'altro, consente un costante controllo di polizia, in funzione preventiva, sia al momento del rilascio, della revoca o del rinnovo, sia mediante la sottoposizione dello straniero ad alcune soggezioni che obbligano ad esibire il permesso all'atto della richiesta di prestazioni agli organi della pubblica amministrazione (art. 6, T.U.)<sup>16</sup>.

Le procedure di rilascio del permesso richiedono tempi assai brevi (art. 5, comma 9, T.U.) e obbligano l'amministrazione, nelle more del rilascio, ad individuare strumenti transitori che consentano allo straniero di soggiornare nel territorio italiano. In proposito, il Ministero dell'Interno, in data 20 febbraio 2007, ha emanato una direttiva in materia di diritti dello straniero per rispondere alle richieste pervenute dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, relative alla possibilità per i

<sup>13</sup> Cfr. Parente, 2012, 74 ss. Sulle tappe che hanno progressivamente portato il legislatore ad ampliare la portata dei diritti dello straniero, cfr. Nascimbene (a cura di), 2004, XXXI-LIV.

<sup>14</sup> Parente, 2012, 81, nota 302.

<sup>15</sup> Cfr. Parente, 2012, 80, nota 300; Nascimbene, 2004, 142.

<sup>16</sup> Parente, 2012, 81-82, nota 304.



lavoratori extracomunitari di svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno e di esercitare i diritti connessi. Per accedere ai benefici, gli stranieri - che abbiano presentato domanda di rilascio del permesso allo Sportello Unico per l'immigrazione entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale e sottoscritto il contratto di soggiorno - devono essere in possesso di copia del modello di richiesta, rilasciata dallo Sportello Unico, e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda<sup>17</sup>.

In caso di rifiuto del permesso, lo straniero non ha il potere di intervenire per l'esercizio dei diritti nel procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990, modificata dalla l. n. 15 del 2005), né può essere informato dell'avvio del procedimento o intervenire per esporre le proprie ragioni. Il provvedimento di revoca o di rifiuto, infatti, assume la veste di provvedimento di polizia ed è comunicato allo straniero, insieme ad una sintesi del suo contenuto, in una lingua a lui comprensibile<sup>18</sup>.

5. Sebbene lo straniero possa presentare al questore memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare (art. 10, comma 1, lett. *b*, l. n. 241 del 1990), difficilmente riesce a visionare gli atti e i documenti in possesso della questura, sicché le sue memorie sono spesso incongruenti con i motivi che giustificano il mancato rinnovo o il rifiuto del permesso; e poiché la legge non prevede una specifica tutela giurisdizionale contro la revoca, l'annullamento o il rifiuto del permesso, gli effetti pregiudizievoli del diniego nei rapporti di lavoro, nella vita familiare e nei rapporti sociali risultano talvolta irreparabili.

A norma degli artt. 10, 13, 14, 15 e 16, T.U., nei confronti dello straniero presente sul territorio dello Stato possono essere adottati provvedimenti di allontanamento (respingimento, espulsione amministrativa, espulsione a titolo di misura di sicurezza, espulsione a titolo sostitutivo della detenzione e quale misura alternativa alla detenzione) e speciali provvedimenti limitativi della libertà personale, propedeutici all'effettiva esecuzione dei primi (trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza). Inoltre, a norma dell'art. 6, comma 5, T.U., l'autorità di pubblica sicurezza, «quando vi siano fondate ragioni», ha facoltà di chiedere agli stranieri precise informazioni e l'esibizione di atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato<sup>19</sup>.

Dal punto di vista della comparazione con la posizione del cittadino, quindi, lo *status* di straniero soffre di una oggettiva condizione di inferiorità, che giustifica i tentativi di abrogazione dell'art. 16 disp. prel. c.c.

---

<sup>17</sup> Parente, 2012.

<sup>18</sup> Parente, 2012.

<sup>19</sup> Cfr. Parente, 2012, 83, nota 306; Nascimbene, 2004, 96-97; Caputo, 1998, 998.

6. In mancanza di abrogazione espressa, la prospettiva dell'abrogazione tacita della norma sembra preclusa dall'interpretazione *a contrario* dell'art. 39 T.U., che prevede l'erogazione di borse di studio, di sussidi e di premi agli studenti stranieri, senza obbligo di reciprocità<sup>20</sup>.

Parimenti, l'abrogazione tacita può essere denegata alla luce dell'art. 37 T.U., che non consente agli stranieri regolarmente soggiornanti l'accesso alle attività professionali, a parità di condizioni con i cittadini italiani, ma limita gli accessi per le attività professionali a quote definite da un decreto annuale di determinazione dei flussi d'ingresso per il lavoro, secondo percentuali massime di impiego, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

Un'ulteriore induzione non abrogativa può trarsi dall'art. 35, comma 2, T.U., che fa salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità, sottoscritti dall'Italia<sup>21</sup>.

La stessa normativa nazionale di attuazione della direttiva 2000/43/CE, sulla parità di trattamento (d.lg. 9 luglio 2003, n. 215), che pure dispone «misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione» (art. 1), presuppone la non abrogazione tacita della condizione di reciprocità, laddove precisa che è «fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» (art. 2, comma 2) e che il «presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti» (art. 3, comma 2)<sup>22</sup>.

7. Sul piano sistematico, l'evoluzione del diritto sovranazionale ha concorso in modo considerevole a ridurre la portata del parametro della reciprocità<sup>23</sup>. Difatti, le convenzioni internazionali sui diritti umani, accogliendo la prospettiva del riconoscimento delle libertà fondamentali della persona, hanno delimitato la sfera di discrezionalità dei singoli Stati<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. Parente, 2012, 84, nota 310.

<sup>21</sup> Cfr. Pastore, in Violante (a cura di), in collaborazione con Minervini, 1998, 1090.

<sup>22</sup> Cfr. Parente, 2012, 85, nota 310.

<sup>23</sup> Parente, 2008, 1118.

<sup>24</sup> Cfr. Tucci e Di Muro, 2003, 180-181.

Anche l'equiparazione del trattamento di tutti i cittadini degli Stati membri dell'area comunitaria<sup>25</sup> e l'impatto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento hanno ridotto il campo di azione della condizione di reciprocità<sup>26</sup>.

In forza di questi asserti, appare fondato il sospetto d'illegittimità costituzionale dell'art. 16 disp. prel. c.c. in relazione agli artt. 2 e 3 cost.<sup>27</sup>

Per concludere, il mondo delle migrazioni esige l'impegno individuale all'accoglienza e alla solidarietà per favorire l'integrazione dello straniero, ma richiede allo Stato di garantire l'effettività della partecipazione dei migranti alla vita della nazione. Questa partecipazione non è soltanto un diritto umano fondamentale, ma pure il segno tangibile di una società culturalmente matura ed eticamente giusta<sup>28</sup>.

### Riferimenti bibliografici

AA.VV. (1999). *Il trattato di Amsterdam*, Milano: Giuffrè.

Adam R. (1992). Prime riflessioni sulla cittadinanza europea, in *Riv. dir. int.*, p. 622.

Alpa G. (2006). La persona fisica, in G. Alpa e G. Resta, *Trattato di diritto civile Sacco, Le persone e la famiglia*, 1, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino: Utet.

---

<sup>25</sup> Il riconoscimento della cittadinanza europea ha aggiunto diritti supplementari allo *status personae* e ha rafforzato i diritti dei cittadini europei grazie a «un processo di europeizzazione della cittadinanza», che prospetta un ipotetico passaggio dalla cittadinanza nazionale ad una «cittadinanza post-nazionale» (Zanfrini, 2007, 67 ss.; Alpa, in Alpa e Resta, 2006, 36-37). Prima del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, la materia dell'immigrazione, dei visti, dell'asilo e delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone era disciplinata nel Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, in vigore dal 1 maggio 1999. Le disposizioni contenute nel Trattato realizzavano un vero e proprio spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia in cui gli Stati si obbligavano a rispettare i principi e le finalità proposte dalla politica comunitaria (cfr. AA.VV., 1999, 257). Alla realizzazione di uno spazio di libera circolazione delle persone nell'area comunitaria fu dedicato il Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999), in cui furono individuati alcuni obiettivi prioritari, tra i quali l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dei paesi membri della Comunità (cfr. le conclusioni della Presidenza, accompagnate dalla presentazione di Balboni, 1999, 205 ss.). Nell'ambito della produzione normativa comunitaria, finalizzata all'uniformità di trattamento, sono numerosi i regolamenti e le direttive che tutelano i diritti dello straniero: dir. 2 settembre 2003, n. 2003/86, in *G.U.U.E.*, L 251 del 3 ottobre 2003, in materia di ricongiungimento familiare; reg. 13 giugno 2002, n. 1030/2002, in *G.U.C.E.*, L 157 del 15 giugno 2002, che ha istituito un modello uniforme per il permesso di soggiorno; dir. 29 giugno 2000, n. 2000/43, in *G.U.C.E.*, L. 180 del 19 luglio 2000, che attua il principio di parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, nonché la libera circolazione; l. com. 1° febbraio 2002, n. 39, in *G.U.* 18 agosto 2003, n. 186, Serie gen., che recepisce la dir. n. 2000/43. Sulla cittadinanza europea, cfr. Santoro, in B. Sitek, Dammacco, M. Sitek e Szczerbowski (a cura di), 2007, 35 ss.; Daniele, 2000, 13 ss.; Mattera, 1998, 431 ss.; Adam, 1992, 622; Parente, 2008, 1118-1120.

<sup>26</sup> F. Parente, 2008, p. 1120.

<sup>27</sup> Cfr. Parente, 2012, 87.

<sup>28</sup> Giovanni Paolo II, 1994, 171.

- Balboni M. (1999). Presentazione di accompagnamento alle conclusioni della Presidenza, in *Dir. imm. cittad.*, p. 205 ss.
- Baldassarre A. (1989). Diritti inviolabili, in *Enc. giur.* Treccani, XI, Roma, p. 17.
- Barile P. (1984). *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*. Bologna: Il Mulino.
- Calò E. (1994). *Il principio di reciprocità*. Padova: Cedam.
- Campeis G. e De Paoli A. (2001). In tema di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 disp. prel. c.c., soltanto l'esistenza di un istituto analogo (e non la mancata discriminazione) va provata da chi l'invoca (nota a Cass., 15 giugno 2000, n. 8171), in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 192 ss.
- Campiglio C. (2001). Abrogazione dell'art. 16 preleggi per nuova disciplina?, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, p. 45 ss.;
- Caputo A. (1998). Stranieri, identificazione ed accompagnamento in questura, in *Quest. giust.*, p. 998.
- Cassese A. (1975). Commento all'art. 10, in *Comm. cost.* Branca, Bologna-Roma: Zanichelli.
- Cianci A.G. (2007). *Soggetto straniero e attività negoziale. Il principio di reciprocità e la sua dimensione attuale nel diritto privato*. Milano: Giuffrè.
- Corsi C. (2001). *Lo Stato e lo straniero*. Padova: Cedam.
- Costanzo P., Mordeglia S. e Trucco L. (a cura di) (2008). *Immigrazione e diritti umani nel quadro legislativo attuale*. Milano: Giuffrè.
- D'Auria G. (2000). L'immigrazione e l'emigrazione, in *Tratt. dir. amm.* Cassese, I. Milano: Giuffrè.
- Daniele L. (2000). *Il diritto materiale della comunità europea*. Milano: Giuffrè.
- De Vincentis D. (a cura di) (1999). *Testo unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. Napoli: Simone.
- Di Francia A. (2006). *La condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza*. Milano: Giuffrè.
- Di Maio L., Proto M. e Longarzia M.C. (2000). *Manuale di legislazione sugli stranieri*. Roma: Laurus.
- Di Raimo R. (1990). «Principio di reciprocità» e «diritti inviolabili dell'uomo», in *Rass. dir. civ.*, p. 652 ss.
- Ferrajoli L. (2001). I fondamenti dei diritti fondamentali, in Id., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Roma-Bari: Laterza.
- Focarelli C. (1989). La reciprocità nel trattamento degli stranieri in Italia come forma di ritorsione o rappresaglia, in *Riv. dir. int.*, p. 825 ss.
- Giardina A. (1978). Art. 16. Dell'applicazione della legge in generale, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma: Zanichelli.
- Giovanni Paolo II (1994). *Il Progetto di Dio. Decalogo per il terzo millennio*. Casale Monferrato (AL).
- Gozzi G. (1999). *Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale*. Roma-Bari: Laterza.
- La Pergola A. (1961). *Costituzione e adattamento interno al diritto internazionale*. Milano: Giuffrè.

- La Torre A. (2009). Alterità e diritto: il confine tra cittadini e stranieri, in *Giust. civ.*, II, p, 339 ss.
- Martellone M. (2000). *Immigrazione. Ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri in Italia*. Trento: ICA.
- Mattera A. (1998). Civis europaeus sum. La libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei, la diretta applicabilità dell'art. 18, in *Dir. un. eur.*, p. 431 ss.
- Mazzoni C.M. (2009). Persona fisica, in M. Bessone (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, 16<sup>a</sup> ed. Torino: Giappichelli.
- Memmo D. (1998). Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: prime riflessioni sui diritti civili della persona tra normative speciali e legge 6 marzo 1998, n.40, in *Contr. impr.*, p. 941 ss.
- Miele R. (1999). *La nuova legislazione sugli stranieri*. Viterbo: Union Printing.
- Nascimbene B. (1998a). Disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in *Dir. pen. proc.*, p. 421 ss.
- Nascimbene B. (1998b). Lavoro autonomo, reciprocità e diritti civili: i problemi non risolti dalla nuova legge sull'immigrazione, in *Gazz. giur.*, p. 1 ss.
- Nascimbene B. (a cura di) (2004). *Diritto degli stranieri*. Padova: Cedam.
- Pace A. (1990). *Problematica delle libertà costituzionali*. Padova: Cedam.
- Parente F. (2008). L'assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra *status civitatis* e posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», in *Rass. dir. civ.*, p. 1115.
- Parente F. (2012). La staticità normativa e la soggettività della persona fisica, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri*, II, 1, Napoli: ESI.
- Pastore F. (1998). Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico, in L. Violante (a cura di), in collaborazione con L. Minervini, *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia*, Torino, p. 1090.
- Perlingieri P. (2005). *I diritti civili dello straniero*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*. Napoli: ESI.
- Pichierri G.B. (2016). *Libro Sinodale. Per una Chiesa mistero di comunione e di missione*. Barletta: Rotas.
- Rodotà S. (1997). *Libertà e diritti in Italia*. Roma: Donzelli.
- Santoro R. (2007). Minoranze e cittadinanza europea, in B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek e J.J. Szczerbowski (a cura di), *Diritto alla vita e qualità della vita nell'Europa multiculturale*, 2, Oltzyn-Bari.
- Santoro-Passarelli F. (2002). *Dottrine generali del diritto civile*, 9<sup>a</sup> ed. Napoli: Jovene.
- Sonetti B. (1998). La nuova legge italiana sull'immigrazione. Una prima lettura, in *Studi emigr.*, p. 137 ss.
- Stanzione P. (2009). Delle persone fisiche, in P. Cendon (a cura di), *Commentario al codice civile (artt. 1-142)*. Milano: Giuffrè.
- Tucci G. e Di Muro A. (2003). Diritti fondamentali, principio di uguaglianza e riforma della normativa in materia di immigrazione, in *Riv. crit. dir. priv.*, pp. 180-181.

Zanfrini L. (2007), *Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*, Roma-Bari: Laterza.